

## COSA FARE IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO, DISTRUZIONE DEL DIPLOMA ORIGINALE O PROVVISORIO DI MATURITÀ

In caso di smarrimento, furto o distruzione del cartaceo del diploma di istruzione secondaria di II°, l'interessato può contattare l'Ufficio scolastico competente per ambito territoriale in cui si trova l'istituzione scolastica presso cui è stato conseguito il diploma. L'ufficio rilascerà un duplicato sostitutivo, a tutti gli effetti di legge, del diploma smarrito o rubato o distrutto.

Gli interessati che ritengono di aver smarrito il diploma e che si fossero iscritti in passato ad un corso di studi universitario, devono contattare l'Università di riferimento: il titolo potrebbe infatti essere stato depositato all'atto dell'iscrizione alla facoltà e giacere, anche a distanza di anni, negli archivi dell'università.

In caso di esito negativo di tale ricerca, ed in ogni altro caso, l'interessato deve produrre i seguenti documenti:

1. domanda, redatta in carta libera, al Dirigente dell'ufficio scolastico competente per Ambito territoriale;
2. certificato di superamento dell'esame di Stato di istruzione secondaria di II° grado o di qualifica, in carta libera, rilasciato dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'uso per cui è rilasciato;
3. fotocopia autenticata dal dirigente Scolastico della pagina del registro degli Esami di Stato o di qualifica di riferimento;
4. denuncia di smarrimento o di furto o di distruzione del diploma originale o del certificato provvisorio del diploma, resa ad un Comando dei Carabinieri.

I certificati sostitutivi dei diplomi di istruzione secondaria di I grado devono essere rilasciati dal Dirigente Scolastico e devono contenere ogni necessaria informazione circa lo studente, l'anno, l'istituto in cui il titolo è stato conseguito.

I certificati sostitutivi dei diploma di istruzione secondaria di I e II grado devono contenere espressamente la dichiarazione di seguito riportata:

“Il presente certificato, che si rilascia a norma della legge 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma”.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 febbraio 1969, n. 15;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (artt. 187 e 199).